

LAVORO MINORILE

LA POSIZIONE DEL CIAI

Prendendo atto degli strumenti legislativi propri di ogni Paese e delle normative internazionali di riferimento tra cui:

- Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) n. 138 del 1973: relativa all'età minima per l'accesso al lavoro;
- Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 1989, art. 32: sancisce il diritto del minore ad essere protetto da forme di sfruttamento economico e da forme di lavoro nocive; sancisce inoltre gli ambiti in cui gli Stati possono intervenire per regolamentare il lavoro del minore (età minima, ore e condizioni di lavoro, pene e sanzioni);
- Dichiarazione ILO sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 1998: include l'eliminazione del lavoro minorile come uno dei quattro principi fondamentali che i Membri dell'ILO si impegnano a rispettare, indipendentemente dall'aver ratificato le Convenzioni relative;
- Convenzione ILO n. 182 del 1999: concerne il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione;
- Raccomandazione ILO n. 190 del 1999: relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;

Valutando le posizioni, in materia, assunte dalle principali organizzazioni internazionali che si occupano di minori

Tenendo conto delle più attuali definizioni del fenomeno e dei suoi diversi aspetti:

in ambito **statistico**, secondo le enunciazioni della 18° Conferenza Internazionale degli Statistici del lavoro svoltasi a dicembre 2008, è stato definito che:

- "**children in productive activities**" si riferisce alle attività produttive in generale, sostituendosi al termine "working children";
- "**child labour**" indica tutte, e solo, le forme di lavoro che devono essere eliminate;

in ambito **legale**, secondo le Convenzioni ILO, è definito che:

- "**child work - lavoro minorile**" (International Working Group on Child Labour) si riferisce ad attività lavorative che non intaccano la salute e lo sviluppo personale dei bambini o che non interferiscono con la scuola; possono essere comprese attività di supporto ai genitori nella gestione della casa, nella cura degli altri membri della famiglia, oppure attività lucrative esterne alla famiglia purché al di fuori delle ore scolastiche e di studio;

- **“child labour – sfruttamento del lavoro minorile”** (Convenzione ILO n. 138) si riferisce ai lavori che possono nuocere alla salute e allo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale dei bambini, interferire e compromettere la loro educazione privandoli dell’opportunità di frequentare la scuola, costringendoli ad abbandonare prematuramente la scuola, obbligandoli a combinare attività scolastiche con attività lavorative eccessivamente lunghe e pesanti;
- **“worst forms of child labour – peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile”** (Convenzione ILO n. 182, art. 3) indica tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, come la vendita e la tratta di bambini, le servitù per debiti e il servaggio, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso l’arruolamento per l’utilizzo nei conflitti armati; l’impiego, il reclutamento o l’offerta di bambini a fini di prostituzione, di produzione di materiale pedopornografico o di spettacoli pornografici, per la produzione o il traffico di stupefacenti; i lavori che possono mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o la morale dei bambini;
- **“hazardous child labour – lavori pericolosi”** (Raccomandazione ILO n. 190, art. 3) comprende quei lavori caratterizzati da condizioni pericolose o nocive che possono portare alla morte, al ferimento o alla malattia del bambino come conseguenza di un contesto lavorativo poco sicuro e/o insalubre, anche se il bambino svilupperà tali malattie solo in età adulta.

Il CIAI si riferisce a:

- **lavoro minorile (child work)** per le attività lavorative svolte da bambini, ivi comprese quelle svolte in ambito familiare, purché adeguate - nel numero di ore e nella tipologia – alla loro età e affiancate da percorsi formativi scolastici; tali attività lavorative non devono in alcun modo interferire e compromettere il loro sviluppo armonioso, privandoli dell’opportunità di rimanere all’interno della loro famiglia e di frequentare la scuola;
- **sfruttamento del lavoro minorile (child labour)** per le attività lavorative che possono nuocere alla salute e allo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale dei bambini, interferire e compromettere la loro educazione, costringendoli ad abbandonare prematuramente la scuola e/o la famiglia, obbligandoli a combinare attività scolastiche con attività lavorative eccessivamente lunghe e pesanti;
- **lavori pericolosi (hazardous child labour)** per le forme di sfruttamento del lavoro minorile caratterizzate da condizioni di pericolo e/o di insalubrità che interferiscono nello sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale dei bambini;

– **crimini – reati (worst forms of child labour - peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile)** per le forme di schiavitù o pratiche analoghe, come la vendita e la tratta di bambini, le servitù per debiti e il servaggio, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso l'arruolamento per l'utilizzo nei conflitti armati; l'impiego, il reclutamento o l'offerta di bambini a fini di prostituzione, di produzione di materiale pedopornografico o di spettacoli pornografici, per la produzione o il traffico di stupefacenti. Secondo la Convenzione ILO 182 tali fenomeni sono definiti come sottogruppo delle forme di sfruttamento del lavoro minorile, e pertanto potrebbero essere considerate attività lavorative. CIAI li considera veri e propri crimini e i bambini vittime.

Il CIAI:

- **è contrario ad ogni forma di sfruttamento del lavoro minorile (child labour)** e di conseguenza contrario a tutte le forme di lavoro minorile pericoloso (**hazardous child labour**);
- **considera le peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile (worst forms of child labour): la pedopornografia, la prostituzione, lo sfruttamento sessuale, la riduzione in schiavitù e la compravendita (tratta) non attività lavorative ma crimini/reati**, per cui ritiene responsabili e punibili gli adulti coinvolti;
- **ritiene che il lavoro minorile (child work) possa avere**, in determinati contesti socio-culturali, anche **funzione educativa e formativa** e contribuire al corretto inserimento sociale del minore;
- **riconosce il valore del lavoro minorile (child work)** volto al miglioramento delle condizioni economiche della famiglia purché regolamentato in tipologia di attività e durata del lavoro e affiancato da un'adeguata attività educativa e di partecipazione attiva;
- **è favorevole alla nascita e allo sviluppo dei movimenti dei bambini lavoratori¹**, visti come altamente formativi per i bambini coinvolti (sviluppo di una coscienza civile, senso sociale, autostima). A questo proposito, però intende precisare che è dovere degli adulti (qualunque sia il rapporto con i bambini coinvolti) occuparsi dell'educazione, del sostentamento, della salute, della tutela e della crescita dei minori, tali movimenti non possono e non devono rappresentare un sollevamento di responsabilità degli adulti.

¹ Gruppi di base e associazioni di bambini e adolescenti lavoratori presenti in America Latina, Africa e Asia.

In relazione anche a questa tematica, nello svolgimento delle proprie attività nei paesi in cui opera, CIAI si impegna a:

- prendere atto della realtà socio-economica, culturale e legislativa in cui interviene relazionandosi con i diretti interessati;
- assumere un comportamento che tenga conto di tale realtà nella formulazione di proposte progettuali;
- stimolare la presa di coscienza dell'importanza della formazione culturale ed educativa dei minori;
- favorire il diritto all'istruzione di qualità, che risponda ad esigenze specifiche e nell'ottica di intervenire nello sviluppo sociale, civile e culturale del Paese;
- stimolare l'impegno degli adulti, dei governi e delle autorità competenti nella protezione e difesa dei diritti dei minori.